

## **Procedura per l'accesso civico**

### **INTRODUZIONE**

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare dell'art. 5, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il diritto di accesso civico. L'accesso civico prevede che, a fronte di un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di pubblicare sul proprio sito web documenti, informazioni o dati, chiunque abbia il diritto di richiedere tali pubblicazioni, nel caso in cui siano state omesse. Il diritto di accesso civico, e la conseguente richiesta di pubblicazione alla pubblica amministrazione può riguardare soltanto documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione sia resa obbligatoria da una norma di legge o da altra fonte normativa. L'accesso civico non costituisce uno strumento con cui ottenere informazioni di altro tipo che possono comunque essere reperite o richieste presso gli uffici interessati o presso l'URP. Le richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 non rientrano nell'accesso civico.

### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura indica le modalità per l'accesso civico, secondo le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le responsabilità conseguenti.

### **RESPONSABILITÀ E MODALITÀ OPERATIVE**

#### **Chi può presentare l'istanza di accesso civico**

In base alle previsioni dell'art. 5, d.lgs. 33/2013, **chiunque** può presentare l'istanza di accesso civico all'amministrazione, nei limiti di quanto precisato al paragrafo 1.

#### **Modalità di esercizio del diritto**

L'istanza di accesso civico è gratuita e non necessita di motivazione.

L'istanza va presentata tramite l'apposito modulo, secondo le indicazioni fornite nello stesso, al Responsabile aziendale della Trasparenza secondo le seguenti modalità:

- Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: [protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)
- Se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: [at@agenziapo.it](mailto:at@agenziapo.it)
- A mezzo lettera al seguente indirizzo: Al Responsabile della Trasparenza AIPo – Strada Garibaldi n. 75 – 45121 Parma
- Di persona recandosi all'Ufficio Protocollo AIPo, Strada Garibaldi n. 75 – 43121 Parma (3° piano)

Scarica il modulo per presentare l'istanza di accesso civico (*disponibile anche in formato Word nelle cartelle sottostanti*): [clicca qui](#)

#### **Cosa accade dopo la presentazione dell'istanza**

Dopo aver ricevuto l'istanza il Responsabile della Trasparenza verifica l'appropriatezza della

stessa e la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.

Si potranno verificare le seguenti situazioni:

1) Nel caso il cui l'istanza dovesse risultare appropriata e, attraverso il controllo della Struttura competente per materia (individuata in base alle disposizioni aziendali per la Trasparenza), i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare effettivamente non pubblicati, il Responsabile della Trasparenza richiederà a tale Struttura di provvedere urgentemente alla pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Avvenuta la pubblicazione la Struttura competente ne informa il Responsabile della trasparenza che provvede a comunicarlo al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale ed a provvedere a tutti gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il termine per la conclusione della procedura è fissato in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2) Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti, in seguito alla verifica della Struttura competente, dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza provvederà, entro 30 giorni, ad indicare all'istante il relativo collegamento ipertestuale.

3) L'istante verrà informato dal Responsabile della Trasparenza nel caso di riscontro dell'insussistenza dell'obbligo di pubblicazione (sempre entro 30 giorni).

### **Ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Dirigente Responsabile per materia, obbligato alla pubblicazione del dato o dell'informazione ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta al Responsabile della Trasparenza, il richiedente potrà ricorrere, utilizzando l'apposito modulo, al Direttore, titolare del potere sostitutivo. Anche in questo caso l'istanza dovrà pervenire secondo le modalità descritte al punto precedente, ai seguenti indirizzi:

- Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: [protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)
- Se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: [at@agenziapo.it](mailto:at@agenziapo.it)
- A mezzo lettera al seguente indirizzo: Al Responsabile della Trasparenza AIPo – Strada Garibaldi n. 75 – 45121 Parma
- Di persona recandosi all'Ufficio Protocollo AIPo, Strada Garibaldi n. 75 – 43121 Parma (3° piano)

Scarica il modulo per presentare l'istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo (*disponibile anche in formato Word nelle cartelle sottostanti*): [clicca qui](#)

Il Direttore (soggetto titolare del potere sostitutivo), dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell'informazione, provvede ad attivare una specifica istruttoria procedimentale per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o dell'informazione non presente nel sito istituzionale [www.agenziainterregionalepo.it](http://www.agenziainterregionalepo.it) all'interno della sezione

"Amministrazione Trasparente" e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il termine per la conclusione della procedura è fissato in 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

**Cosa fare contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni sulle istanze di accesso civico.**

Contro il silenzio dell'amministrazione o contro le decisioni in merito alle istanze di accesso civico l'interessato può ricorrere al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione o dalla formazione del silenzio, secondo quanto previsto dall'art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.